

Corte di Cassazione sez. III civ. – 3 maggio 2011, n. 9683 – Pres. Trifone – Rel. Levi

**Circolazione stradale – Attraversamento di un incrocio con luce semaforica verde a favore dei veicoli in transito – Obbligo di diligenza nella condotta di guida – Sussiste - Investimento di un pedone - Responsabilità del conducente del veicolo - Condotta imprevedibile del pedone - Onere della prova**

*Il conducente di un veicolo che impegna un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore è comunque tenuto ad usare la necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni del traffico.*

*Conseguentemente, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa solo se risulti provato che il pedone ha tenuto una condotta imprevedibile e anormale, per cui l'automobilista si è trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti.*

**FATTO**

Con atto di citazione regolarmente notificato (omissis) conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma, (omissis) e la (omissis) S.p.A. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 9.525,84, o in quella somma maggiore o minore ritenuta equa, a seguito del sinistro stradale verificatosi in Roma il 30.03.2000.

Esponeva l'attrice che il 30.3.2000 si trovava a piedi in Roma, lato Via dei Meli, ferma al segnale di via impedita. Al segnale di luce verde iniziava l'attraversamento sul passaggio pedonale e quando aveva quasi raggiunto lo spartitraffico centrale veniva violentemente investita dal veicolo Ford Escort, condotto da (omissis) e di proprietà di (omissis).

Si costituiva la Compagnia Assicuratrice contestando le deduzioni attoree, mentre rimaneva contumace il (omissis).

Istruita la causa con prove documentali, per testi e C.T.U. medico-legale, il G.d.P. di Roma con sentenza 29732 dell'11-30.9.2002 rigettava la domanda condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali.

Impugnava la predetta sentenza la (omissis) avanti al Tribunale di Roma chiedendone la riforma.

Con sentenza n. 12726/05 dell'1.6-04.6.2005, il Tribunale di Roma confermava la sentenza di primo grado.

Propone ricorso per Cassazione (omissis) con due motivi.

Resiste l'intimata (omissis) con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

**DIRITTO**

Con il primo motivo la ricorrente deduce erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. - Violazione del dovere di giudicare Iusta alligata et probata. - Travisamento di un fatto oggetto di prova testimoniale.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. - Violazione artt. 2054 - 2043 c.c..

I motivi possono essere trattati congiuntamente.

Va osservato che nel caso il g.a. ha ritenuto la esclusiva responsabilità della ricorrente (la quale si trovava nella fase finale dell'attraversamento, sull'apposito passaggio pedonale, a breve distanza dallo spartitraffico), sul rilievo che la stessa - al momento dell'investimento - stava attraversando viale Palmiro Togliatti con la luce semaforica rossa per i pedoni e la luce verde per il veicolo investitore, il quale non era quindi tenuto "ad accordare la precedenza".

Tuttavia il g.a. non ha accertato il carattere imprevedibile ed anomalo del suo comportamento e la impossibilità da parte del conducente del veicolo investitore, (omissis), di prevenire l'evento e non ha accertato se l'attraversamento fosse avvenuto con luce semaforica rossa, senza quindi chiarire se all'inizio il semaforo fosse invece verde, come dichiarato dalla (omissis) e come sembra doversi desumere dalla stessa deposizione del teste (omissis), riportata dalla ricorrente nel ricorso.

Secondo la giurisprudenza della S.C., in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass., n. 21249/2006).

E ancora, anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore, permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all'incrocio (Cass., n. 8744/2000).

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di Cassazione al Tribunale di Roma in diversa composizione.

P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese di cassazione.